

RELAZIONE ATTESTATIVA IN ORDINE ALLA VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI,
ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 87 N. 2 e 3 C.C.I.I.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. N. 1012/2025 AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.R.L.

LUIGI ZAINI (C.F. ZNALGU77A30C773P)

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Iscritto all'albo dei gestori della crisi al numero 1502 e al Registro dei Revisori Legali Del Tesoro al n. 149451 con studio in via Aldo Moro, 2 – 00051 Allumiere – (RM)

1. OGGETTO DELL'INCARICO E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il sottoscritto **Dott. Luigi Zaini** (C.F. ZNALGU77A30C773P) con studio in via Aldo Moro, 2 – 00051 Allumiere – (RM), iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero del Tesoro al n. 149451 ed all'Albo dei Gestori della Crisi al numero 1502, ha accettato l'incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano della società "AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.r.l.", con sede legale in Roma Via Pomonte n. 47/51, capitale sociale euro 25.500,00 (venticinquemila/500) interamente sottoscritto e versato, (iscrizione Registro Imprese di Roma C.F. 05981881005 e REA RM-944524).

La società, nella persona, dell'Amministratore Unico, Sig.ra Maria Cristina SEBASTIANI, nata a Roma il 27 luglio 1966 (C.F. SBSMRC66L67H501X), ha dato mandato al sottoscritto di redigere la relazione prevista dall'art. 87 comma 3° C.C.I.A.A., attestando la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.

La presente relazione costituisce adempimento all'incarico affidato.

L'attestazione è stata redatta in ossequio, oltre che delle norme vigenti, anche sulla base della delibera del 16 dicembre 2020, con la quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato i "nuovi" Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento.

Lo scrivente, al fine di formulare un primo giudizio di veridicità o attendibilità delle risultanze di cui alla situazione patrimoniale, integrata extra contabilmente, ha proceduto con le attività di verifica di seguito esposte.

A seguito dell'incarico conferito si è preliminarmente provveduto ad un'analisi del sistema di controllo interno esistente onde verificare la ragionevole adeguatezza dell'organizzazione del reparto amministrativo preposto alla gestione dei flussi documentali, alla loro elaborazione e alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

Si è giunti pertanto preliminarmente alla conclusione che l'organizzazione contabile amministrativa in essere presso l'azienda sia adeguata a rappresentare correttamente nella loro sistematicità i fatti amministrativi – aziendali. Tale giudizio non implica, tuttavia, l'attestazione della veridicità dei dati aziendali.

La documentazione esaminata ai fini dell'espletamento dell'incarico è stata acquisita dallo scrivente, in prima persona o per mezzo di collaboratori, e rimane agli atti stessi.

Si precisa che la documentazione citata e utilizzata, se non allegata, è archiviata, in originale, ovvero in formato elettronico e disponibile presso lo studio dello scrivente.

1.1. IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

Il decreto D.lgs. 14/2019, di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ha armonizzato, come peraltro era stato auspicato in dottrina, gli standard professionali richiesti alle diverse figure di esperto tecnico-contabile cui è demandato il supporto all'imprenditore nelle soluzioni alla crisi di impresa alternative al fallimento, specificando che il piano deve essere redatto da un "professionista" e che tale professionista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere i requisiti previsti dall'art 2 CCII

Pertanto, il professionista, oltre ad essere iscritto nell'albo dei revisori contabili, dovrà essere individuato tra gli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, od anche studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che il socio o i soci delle stesse siano specificamente individuati ed abbiano i requisiti professionali ex art. 2 CCII.

Nonostante la mancanza di un richiamo alla lett. c) di tale disposizione, non si è mancato di rilevare che "l'accentuazione del profilo tecnico contabile del professionista verrebbe ad essere concretamente vanificata ove essa non si collegasse ad un analogo rafforzamento dei profili di indipendenza e terzietà" e, che, pertanto, sarebbe quanto meno opportuna l'attestazione da parte dello stesso, dell'assenza di conflitto di interessi o di un rapporto continuativo di collaborazione con il debitore.

Per quanto attiene più specificamente, alla relazione del professionista, l'ex 87 CCII; prevede che in tale atto venga attestata la "ragionevolezza" delle capacità delle risorse finanziarie contemplate nel piano, e quindi, l'attendibilità del piano e verosimile realizzabilità di quest'ultimo da un punto di vista probabilistico di assorbire l'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando al contempo il riequilibrio della situazione finanziaria.

1.2 LA RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE

Il ricorso alla procedura del concordato preventivo presuppone la presentazione di un piano volto a definire le modalità ed i termini di soddisfazione dei creditori.

Pertanto, bisogna sottolineare il ruolo svolto dal professionista (Attestatore) nella redazione del Piano concordatario.

L'esperto deve porsi in posizione di indipendenza e terzietà tanto dall'imprenditore quanto dai creditori che partecipano al piano di risanamento.

Dunque, il ruolo del professionista è volto da un lato alla certificazione della veridicità dei dati aziendali, dall'altro l'attestazione della fattibilità del piano.

La relazione del professionista ex art. 87 n. 2 e 3 CCII, in una prima fase della procedura, sostituisce l'attività istruttoria del Tribunale e assolve la funzione di assicurare che i creditori siano informati correttamente sui contenuti della proposta.

In estrema sintesi il professionista deve redigere una relazione che contenga:

- a) constatazione delle scritture contabili e della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori;
- b) controllo formale della rispondenza dei dati esposti nella situazione economico-finanziaria della società con le scritture contabili dell'anno in corso;
- c) lettura dei verbali dell'organo di controllo e delle relative relazioni;
- d) verifica dei documenti non richiamati sopra ma utili alle indagini.

Da quanto indicato sopra, emerge quanto segue:

Il professionista deve in una prima fase verificare che la situazione economica-patrimoniale rispecchi la realtà della società al momento della redazione della proposta di concordato; quindi, deve garantire la veridicità dei dati aziendali.

L'eventuale esito positivo del controllo dei dati diminuisce il grado di incertezza insito in ogni previsione e dunque anche in quella contenuta nel piano di concordato.

In una seconda fase il professionista esprime un giudizio discrezionale sulla probabilità che la società possa riacquistare un equilibrio economico finanziario, in altri termini sulla fattibilità del piano di risanamento.

Il riferimento alla fattibilità del piano si evince attraverso la lettura dell'art 87 n. 2 e 3 CCII; che, dispone che il "Il piano e la documentazione di cui ai comma precedenti devono essere accompagnati da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo".

Pertanto, il professionista non potrà esimersi dall'analizzare i fattori di crisi e dunque le cause del dissesto aziendale.

2. INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ADER ADE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL SUPER PRIVILEGIO EX ART.9 D.Lgs 123/1998

PREMESSO CHE

La società, giusta Determina del 30.07.2024 dinanzi al Notaio Dott. Marco DE LUCA rep. n. 48812 raccolta n. 28632, con ricorso depositato in data 16 giugno 2025 (contrassegnato dal N. PU 1012/2025) ha chiesto di essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo così come previsto dall'art 44 comma 1 lett. a) del Codice della Crisi D'Impresa con la concessione del termine di legge per il deposito della Proposta e del Piano Concordatario, unitamente ai documenti di cui ai commi II e III della medesima disposizione ed ai sensi dell'art. 84-85 e ss. CCII, con contestuale istanza di adozione delle

misure protettive ex art. 54 comma 2 primo e secondo periodo CCII, ritualmente iscritta nel Registro delle Imprese; in data 21.10.2025 ha depositato la Domanda Definitiva ed il Piano del Concordato con la documentazione integrativa accompagnata dall'Asseverazione del Consulente Dott. Luigi ZAINI che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano secondo quanto previsto dall'art. 87 n. 2 e 3 CCII, nonché dalla Relazione ex art. 84 c. 5 CCII del Prof. Francesco MERCURI in cui attesta che il Piano prevede la soddisfazione dei creditori privilegiati (tra cui quelli Erariali e Previdenziali) in misura non inferiore a quella realizzabile - in ragione della collocazione preferenziale - sul ricavato in caso di fallimento; a seguito dei rilevati del Tribunale, in data 09.01.2026 ha depositato la Relazione Integrativa con cui ha fornito i chiarimenti ed le delucidazioni alle richieste formulate anche dal Commissario Giudiziale al fine di dimostrare la validità della Proposta e del Piano, anche in ordine ai criteri utilizzati nella Relazione ex art. 84 c. 5 CCII del Prof. Mercuri, considerando che il percorso della Liquidazione Giudiziale comporterebbe una pesante diminuzione dell'attivo, per il venir meno della nuova finanza esterna prevista volta ad assicurare il pagamento del credito vantato ai chirografari; all'udienza del 21.01.2026 la società ha contestato il Parere del Commissario ed il Tribunale – su istanza della proponente - con il parere favore del Pubblico Ministero ha concesso il termine del 16.02.2026 per il deposito della Proposta e Piano definitivo e del 28.02.2026 al C.G. per il parere definitivo del C.G.; in data 16.02.2026 la società ha depositato l'Integrazione e Modifica della Proposta e del Piano di Concordato in cui ha proposto ai suoi creditori un concordato preventivo in continuità aziendale che, attraverso i proventi generati dall'esercizio dell'attività dell'impresa inerente le riparazioni di carrozzeria e meccanica, la ristrutturazione dei debiti e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci finanziatori Signore Maria Cristina SEBASTIANI, Francesca SEBASTIANI e Daniela SEBASTIANI consentirà :

- a) La realizzazione dei crediti tributari e commerciali della Società, la liquidazione di parte delle immobilizzazioni e il valore delle disponibilità liquide per complessivi € 291.676,00;
- b) L'immissione di finanza esterna da parte delle socie per € 706.000,00;
- c) La realizzazione di flussi di continuità per € 398.882,00.

In particolare, l'attivo patrimoniale endogeno di Autocentro Salario unitamente all'apporto di finanza esterna e ai flussi di continuità, potranno garantire, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione:

- Il pagamento al 100% dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 e 2;
- Il pagamento al 100% del debito capiente rispetto all'attivo patrimoniale simulato nello scenario di liquidazione giudiziale che sarebbe dovuto al creditore Inps;
- Il pagamento nella misura del 24% del credito previdenziale degradato;
- Il pagamento nella misura del 18% del credito erariale degradato;
- Il pagamento al 16% dei crediti vantati da Comuni degradati;

- Il pagamento al 15% del debito maturato nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori ab origine.

L'esecuzione del concordato era prevista nel periodo di anni cinque decorrenti dal decreto di omologazione.

Il Tribunale con provvedimento del 25.03.2026 comunicato dalla Cancelleria il 21.04.2026 ha dichiarato aperta la procedura di concordato stabilendo:

- a) il termine di giorni 15 dalla comunicazione per il deposito dell'integrazione del fondo spese sino alla concorrenza di € 40.000,00;
- b) il termine per le operazioni di voto dal 20/06/2026 la data iniziale ed al 30/06/2026;
- c) il deposito con cadenza mensile fissata al giorno 20 di ogni mese della relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa curandone la preventiva trasmissione al commissario giudiziale almeno sette giorni prima per eventuali rilievi;

L'Agenzia delle Entrate, in sede di precisazione del credito, inviata al Commissario Giudiziale, ha richiesto il riconoscimento del "super privilegio" indicato nell'art. 9 c. 5 D. Lgs 123/1998, per complessivi € 103.430,98 per la cartella di pagamento n° 09720240284465279 per l'importo di € 36.603,52 e parzialmente per la cartella n° 09720230105738611 per l'importo di € 66.827,46 e così per complessivi € 103.430,98. Avverso detta richiesta, la società ha depositato delle Note Illustrative di contestazione in cui si evidenziava che il privilegio speciale di cui all'art. 9 d.lgs. 123/1998 poteva essere riconosciuto a condizione che sussistessero due presupposti: che il finanziamento fosse erogato ai sensi del citato decreto legislativo n. 123/1998 e che il credito fosse un credito da restituzione, ai sensi del comma quarto del citato articolo. Il Commissario Giudiziale ha condiviso favorevolmente il parere della società.

Preso atto, tuttavia, che, con PEC del 10.06.2026, il Commissario Giudiziale comunicava ulteriori Osservazioni, Ex art. 107 comma 4 CCII, pervenute dall'Agenzia delle Entrate, con cui insisteva sul riconoscimento del credito di € 103.430,98, posto nella CLASSE 6, insieme al credito erariale degradato a chirografo per incapienza, evidenziando che la pretesa era assistita dal privilegio generale ante 1 grado ex art. 9 comma 5 D.Lgs 123/199, la società ha ritenuto acquisire un Parere Pro Veritate, da un legale esperto in materia tributaria, al fine di qualificare, esattamente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito Erariale, come "super privilegio", da anteporre anche a quello INPS. In data 12.06.2026 è stata pertanto presentata una istanza di differimento delle operazioni di voto, al fine di poter – nel caso – depositare una modifica della proposta e del Piano di concordato;

Il Tribunale, con provvedimento del 16.06.2026, ha concesso il termine sino al 7.07.2026, per il deposito di eventuali modifiche al piano ed ha differito le operazioni di voto dal 20.09.2026 al 30.09.2026. A seguito del Parere espresso dai Prof. Rossella Miceli e Michele Onorato, la società ha ravvisato la necessità di procedere ad una ulteriore modifica della proposta, del piano concordatario e della transazione fiscale. La nuova proposta prevede l'istituzione della nuova classe 12, a seguito del riconoscimento del super

privilegio ex art. 9 D.lgs. 123/1998 e la modifica delle classi 4, 5 e 6. In relazione a quanto sopra si redige, pertanto, la seguente integrazione dell'attestazione del piano presentato dalla società, limitatamente alla modifica delle classi 4, 5 e 6 e l'istituzione della nuova classe 12, fermo restando quanto già ampiamente riportato nell'asseverazione redatta in data 16/02/2026.

Di seguito si riporta, pertanto, il prospetto di esecuzione del concordato e la composizione delle classi proposta dalla società a seguito dell'ulteriore integrazione della proposta e del piano:

			D.OMOL. (1)	30/06/2026	2027	2028	2029	2030	2031
ATTIVO REALIZZABILE:					75.300,00	77.941,00	87.294,00	97.770,00	60.577,00
ATTIVO ENDOGENO				124.776,00		252.695,56			
RIPORTO A NUOVO					9.536,00	1.629,85	184.142,21	123.312,01	72.957,81
Finanza esterna					706.000,00				
TOTALE ATTIVO DISTRIBUIBILE				124.776,00	790.836,00	332.266,41	271.436,21	221.082,01	133.534,81
SPESE DI PROCEDURA				115.240,00					
CLASSE 2 - PRIVILEGIATI EX ART. 2751 Bis N.1 CC					30.101,41				
CLASSE 3 -- PRIVILEGIO EX ART 2751 Bis N. 2 CC					24.860,76				
CLASSE 4 - ART. 27523 CC INPS INAIL CAPIENTE					368.397,87				
CLASSE 5 - ART. 2753 CC INPS INAIL INCAPIENTE					54.499,49				
CLASSE 6 - ART 2752 - 2778 CC ERARIO					148.124,20	148.124,20	148.124,20	148.124,20	
CLASSE 7 COMUNI					1.236,75				
CLASSE 8 CHIROGRAFARI BANCHE					5.257,90				
CLASSE 9 UNICREDIT PER QUOTA GAR. DA. MCC					8.662,55				
CLASSE 10 CHIROGRAFARI					20.389,71				
CLASSE 11 IMPRESE MINORI					24.244,53				
CLASSE 12 ADEEX ART 9 D.GLS123/98					103.430,98				
TOTALE USCITE				115.240,00	789.206,15	148.124,20	148.124,20	148.124,20	0,00
SALDO DEL PERIODO			0,00	9.536,00	1.629,85	184.142,21	123.312,01	72.957,81	133.534,81
(1) DATA OMOLOGA STIMATA AL 30/11/2026									

NO VOTO	CLASSE 1	PREDEDUZIONE	€	115.240,00	100%	€	115.240,00
SI VOTO	CLASSE 2	PRIVILEGIO 2751 BIS N. 1	30.101,41 €	100%		30.101,41 €	
SI VOTO	CLASSE 3	PRIVILEGIO 2751 BIS N. 2	24.860,76 €	100%		24.860,76 €	
SI VOTO	CLASSE 4	ART. 2753 CC - INPS INAIL CAPIENTE	368.397,87 €	100%		368.397,87 €	
SI VOTO	CLASSE 5	ART. 2753 CC - INPS INAIL INCAPIENTE	227.081,21 €	24%		54.499,49 €	
SI VOTO	CLASSE 6	PRIVILEGIO 2752 - 2778 CC ERARIO	3588.706,30 €	17%		592.496,80 €	
SI VOTO	CLASSE 7	COMUNI	7.729,66 €	16%		1.236,75 €	
SI VOTO	CLASSE 8	CHIRO BANCHE	35.052,68 €	15%		5.257,90 €	
SI VOTO	CLASSE 9	BANCA UNICREDIT PER QUOTA GARANTITA DA MCC (ART.9 - D.LGS. 123/98 - MCC)	57.750,33 €	15%		8.662,55 €	
SI VOTO	CLASSE 10	CHIRO	286.256,40 €	15%		42.938,46 €	
SI VOTO	CLASSE 11	IMPRESE MINORI	161.630,18 €	15%		24.244,53 €	

SI VOTO	CLASSE 12	AGENZIA ENTRATE EX ART. 9 D.LGS 123/98	€ 103.430,98	100%	€ 104.430,98
---------	-----------	--	--------------	------	--------------

La differenza di euro 111.316,05 sarà disponibile per l'eventuale utilizzo dei seguenti fondo Rischi per euro 110.087,78 residuando una differenza di euro 427.27

Stante la complessità della struttura concordataria e la mole del ceto creditorio e al fine di sostenere dal punto di vista finanziario le eventuali variazioni in aumento della debitoria da piano, sono stati stanziati fondi rischi per complessivi € 110.087,78 di cui:

€ 49.087,78 destinati ad incrementare la percentuale di soddisfo dei crediti delle banche garantite da Medio Credito Centrale. Al momento della predisposizione del piano non si hanno informazioni circa gli eventuali pagamenti eseguiti da Mcc in favore delle banche garantite in conseguenza di richieste di escussione. Il credito della banca Unicredit ricompreso nella classe n°9 al momento, risulta di natura chirografaria, ma soggetto ad una mutazione al privilegio ex art. 9 c. 5 del d.lgs 123/1998 e quindi immediatamente successivo al 2751 bis c.c.. Giova osservare che, anticipando l'effetto delle escussioni delle Banche nei confronti di MCC, il piano ha quindi previsto lo stanziamento di un apposito fondo di € 49.087,78 che sommato al soddisfo previsto per la classe 9 pari a € 8.662,55 risulta pertanto idoneo a garantire il pagamento integrale del debito verso MCC, il quale per effetto della escussione subirebbe una mutazione della causa di prelazione. .

€ 6.800,00 destinati al pagamento interessi in favore dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1

€ 25.000,00 destinati al fondo rischi chirografario.

€ 29.200,00 a titolo di fondo rischi generico atto ad assorbire eventuali variazioni in aumento della debitoria concordataria

Dal quanto esposto emerge che l'integrazione, non alterando la precedente proposta , se non nella composizione delle classi, è logica e coerente con le previsioni. La stratificazione proposta dalla società appare inoltre idonea a garantire il pagamento dei creditori nei termini previsti dal piano. Il parametro temporale, sebbene solo ipotetico, consente comunque di ritenere il piano visibile e lo stesso vale per le altre componenti dell'attivo.

Passando alla sua fattibilità, questa è una conseguenza della visibilità del piano. Infatti, una volta determinatane la sua oggettività e corretta costruzione, la fattibilità attiene solo ad una valutazione logica e metodologica, che nel caso di liquidazione integrale del patrimonio ha dei parametri di riferimento piuttosto semplificati. Ossia se la realizzabilità di quell'attivo è idonea a soddisfare il passivo secondo la stratificazione proposta.

A questo punto il sottoscritto riassume quanto segue:

I) I debiti in regime di prededuzione inseriti nel piano risultano pari a complessivi € 115.240,00 e così composti:

- € 70.000,00 a titolo di compensi stimati per gli organi della procedura, comprensivi del 4% dovuto a titolo di cassa previdenziale;
 - € 45.240,00 a titolo di compensi previsti per gli *advisor* di piano e per gli altri professionisti incaricati dalla Società, riferiti alla sola quota del 75% ai sensi dell'art. 6, lett. b, CCII.
- L'importo inserito è comprensivo del contributo Inps 4% o cassa avvocati 4%.

Si riporta di seguito il dettaglio nominativo della complessiva debitoria prededucibile.

DEBITI PREDEDUCIBILI	IMPORTO	QUOTA PREDEDUCIBILE
COMMISSARIO GIUDIZIALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00
AVV. DANIELA CAMPUS	€ 23.920,00	€ 17.940,00
DOTT.SSA STEFANIA MASSIMILIANI	€ 13.000,00	€ 9.750,00
DOTT.SSA ALESSIA PONTONE	€ 3.120,00	€ 2.340,00
DOTT. LUIGI ZAINI	€ 13.000,00	€ 9.750,00
DOTT. FRANCESCO MERCURI	€ 7.280,00	€ 5.460,00
TOTALE	€ 130.320,00	€ 115.240,00

II) Passivo da soddisfare secondo le cause di prelazione:

I creditori privilegiati degradati e chirografari *ab origine*, suddivisi nelle undici seguenti classi, ammontano ad euro 4.873.974,46.

CLASSE 1	
PREDEDUZIONE	
COMMISSARIO GIUDIZIALE	€ 70.000,00
AVV. DANIELA CAMPUS	€ 17.940,00
DOTT.SSA STEFANIA MASSIMILIANI	€ 9.750,00
DOTT.SSA ALESSIA PONTONE	€ 2.340,00
DOTT. LUIGI ZAINI	€ 9.750,00
DOTT. FRANCESCO MERCURI	€ 5.460,00
TOTALE	€ 115.240,00

CLASSE 2	
CREDITORI EX ART. 2751 BIS N°1	
ARACHI ANGELO	€ 793,60
BARTOLUCCI ANTONELLO	€ 1.090,67

BELLONI BENEDETTO	€ 1.257,60
BELLONI MANUEL	€ 901,87
BUTRICE VINCENZO	€ 1.001,60
CALDARARIU FLORIAN MARC	€ 972,80
CILLI PAOLO	€ 722,13
DURBALA FLORIN	€ 808,00
GIORNO GIANLUCA	€ 945,07
LEONETTI MAURIZIO	€ 816,53
LONGANO FEDERICA	€ 982,40
MAGNANTE ANDREA	€ 987,73
MANZO AUGUSTO	€ 1.114,13
PROTASI FABRIZIO	€ 919,47
SCARFO' DANIELE	€ 1.305,07
SEBASTIANI DANIELA	€ 1.600,00
SEBASTIANI FRANCESCA	€ 1.600,53
TUDOR GIANNI MARIAN	€ 1.359,47
ZANDRELLI SIMONE	€ 939,73
SEBASTIANI MARIA CRISTINA - COMP. AMM.RE	€ 1.932,27
GIRMATSION KELLETE - TFR DA SALDARE	€ 8.050,74
TOTALE	€ 30.101,41

ù

CLASSE 3	
PRIVILEGIO 2751 BIS N. 2	
AVV. DANIELA CAMPUS	€ 5.980,00
DOTT.SSA STEFANIA MASSIMILIANI	€ 3.250,00
DOTT.SSA ALESSIA PONTONE	€ 780,00
DOTT. LUIGI ZAINI	€ 3.250,00
PROF. FRANCESCO MERCURI	€ 1.820,00
DI GENNARO MAURIZIO	€ 8.511,96
BOLLA GIANLUCA	€ 1.268,80
TOTALE	€ 24.860,76

CLASSE 4	
ART. 2753 CC - INPS INAIL CAPIENTE	
INPS E INAIL QUOTA CAPIENTE	€ 368.397,87
TOTALE	€ 368.397,87

CLASSE 5	
ART. 2753 CC - INPS INAIL CAPIENTE	
ART. 2753 CC - INPS INAIL INCAPIENTE	€ 227.081,21

TOTALE	€ 227.081,21
---------------	---------------------

CLASSE 6	
PRIVILEGIO 2752 - 2778 CC ERARIO	
ERARIO (FASE AMMINISTRATIVA)	€ 289.629,00
ERARIO CONTO IVA 2025 (30-04-25)	€ 59.032,00
ERARIO CONTO IVA 2024	€ 180.514,00
ERARIO (AGENTE RISCOSSIONE)	€ 3.059.531,30
TOTALE	€ 3.588.706,30

CLASSE 7	
COMUNI	
COMUNE DI ROMA	€ 6.413,04
COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	€ 1.022,90
COMUNE DI RIETI	€ 138,26
COMUNE DI ORBETELLO	€ 155,46
TOTALE	€ 7.729,66

CLASSE 8	
BANCHE CHIROGRAFARIE	
BLU BANCA CC 1205	€ 27.495,00
UNICREDIT FINANZIAMENTO 899	€ 1.609,20
UNICREDIT FINANZIAMENTO 40351	€ 2.053,75
UNICREDIT FINANZIAMENTO 3678	€ 3.894,73
TOTALE	€ 35.052,68

CLASSE 9	
UNICREDIT QUOTA GARANTITA DA MCC	
BANCA UNICREDIT PER QUOTA GARANTITA DA MCC (ART.9 - D.LGS. 123/98 - MCC)	€ 57.750,33
TOTALE	€ 57.750,33

CLASSE 10	
ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI	

ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	5.229,58 €
ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA	8,54 €
AQUAROIL SRL	4.812,90 €
AUTO ROYAL COMPANY SRL	32.429,55 €
AUTOTORINO SRL	2.064,02 €
AV SERVICE SRL	573,99 €
BIONDI SALVATORE	894,00 €
BRANDIMARTE SRL	437,10 €
CASA DI CURA S. ANNA	719,36 €
CIAVARELLA PNEUMATICI SRL	4.529,45 €
COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA	435,10 €
FCA CENTER ITALIA SPA	445,44 €
IORELLO AUTORICAMBI SRL	54.102,67 €
FOERCH SRL	2.528,11 €
ICR SPA	9.410,76 €
L'AUTOMOBILE SRL	3.909,78 €
L'AUTOMOBILE F SRL	1.378,92 €
L'AUTOMOBILE ROMA SRL	2.501,00 €
L'AUTO SRL	2.212,74 €
PUNTOGOMME LAZIO SRL	546,71 €
ROSSI SRL	1.577,44 €
SAFETY KLEEN ITALIA SPA	2.338,47 €
FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO	150.325,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2.344,69 €
CAMERA DI COMMERCIO ROMA	501,08 €
TOTALE	286.256,40 €

CLASSE 11	
IMPRESE MINORI	
AUTOFFICINA D'ORO DI D'OR	2.178,92 €
AUTORICAMBI ITALIA 90 SRL	3.842,29 €
BERSAN SRL	1.830,00 €
DATATEL SYSTEM SRL	3.367,53 €
EMME 7 SRL	3.514,80 €
EURO PROBO SRL	580,98 €
LA LOMBARDA DISTRIBUTORI SRL	218,38 €
NANNI LORENZO	2.781,60 €

NOVA ECOLOGICA SRL	2.946,54 €
PAINT & SERVICE SRL	134.439,96 €
RIGENERA CERCHI SORIANO NEL CIMINO SRL	915,90 €
SPA GROUP SRL	500,81 €
STUDIO LARS SRL	2.194,47 €
STUDIO CONTI SRLS	2.318,00 €
TOTALE	161.630,18 €

CLASSE 12	
UNICREDIT QUOTA GARANTITA DA MCC	
AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 9 D.LGS123/98	€ 103.430,98
TOTALE	€ 103.430,98

Considerato che l'attivo disponibile, a seguito delle realizzazioni stimate, ammonta ad euro 1.396.558,00, per la soddisfazione dei creditori la società è ricorsa all'intervento delle proprie socie che immetteranno finanza esterna per complessivi € 706.000,00 nella qualità di «TERZE DATRICI DI FINANZA». L'intervento delle socie Cristina, Francesca e Stefania Sebastiani, nei tempi e alle modalità descritte di seguito, permetterà di immettere le risorse necessarie al pagamento dei creditori della Autocentro Salario alle condizioni previste nel presente piano fino alla concorrenza massima di € 706.000,00. Le terze datrici di finanza a supporto della promessa, trasmetteranno al Tribunale entro 10 giorni dal deposito del piano l'estratto conto del rapporto di conto corrente intrattenuto su Banca Generali S.p.a., rapporto n° 8501141797 dal quale risulterà l'accredito delle somme derivanti dallo svincolo di titoli attualmente investiti e i cui tempi tecnici di svincolo non sono risultati compatibili con la scadenza del termine per il deposito del piano e della proposta. La somma corrispondente alla promessa di finanza sarà vincolata in favore della procedura entro 30 giorni dal decreto di ammissione e rimarrà condizionata alla omologazione del concordato.

A seguito dei controlli effettuati, ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime pertanto un giudizio positivo, sulla fattibilità del piano e della proposta, alla luce dell'apporto di nuova finanza da parte dei soggetti di cui sopra che, in relazione al concordato preventivo presentato dalla società AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.R.L., innanzi al Tribunale di Roma, contraddistinto con il numero 1012/2025 si sono impegnate irrevocabilmente, ad assumere il ruolo di assuntore nella procedura di concordato della AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.r.l., mettendo a disposizione della procedura le risorse necessarie al pagamento dei creditori della società, fino alla concorrenza massima di euro 706.000,00

Le risorse promesse sono condizionate all'omologazione del piano nonché flessibili alle esigenze dello stesso; ovvero in ipotesi di riduzione del passivo concordatario, minore sarà il fabbisogno e minore sarà l'apporto finanziario dovuto, sempre garantendo il ristoro previsto nel piano nei termini percentuali assegnati alle singole classi.

8) ATTESTAZIONE IN CONFORMITA' ALL'ART. 87 CCII DELLA VERIDICITA' DEI DATI E VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA DEL PIANO

Alla luce delle considerazioni sopra rilevate, ai fini della valutazione di fattibilità del piano, lo scrivente ha seguito il seguente percorso logico allo scopo di accertare quanto segue:

- a) se l'attivo patrimoniale proposto alla massa concordataria sia stato correttamente identificato e quantificato;
- b) se, alla luce degli elementi disponibili alla data di redazione della presente relazione e sulla base di un approccio metodologico valutativo rigorosamente prudenziale, sia ragionevole desumere che il concordato possa essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita nei termini indicati dalla proposta, ossia se l'attivo concordatario si configuri con sufficiente probabilità adeguato a coprire le spese della procedura ed i debiti come identificati e quantificati alla data di presentazione della proposta stessa, nei tempi ivi indicati

All'esito dell'indagine sopra svolta ed a seguito dei controlli e delle analisi riportate nelle varie fasi della relazione il sottoscritto attesta la veridicità degli stessi.

In merito alla fattibilità, anche con riferimento all'art. 87 CCII, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale non è una insindacabile certificazione fidefaciente, bensì un elaborato tecnico di ausilio alle valutazioni del tribunale, per tale ragione la presente relazione è stata impostata motivando ogni conclusione cui è pervenuto l'attestatore.

Per quanto esposto nella relazione, quindi, si deve ritenere che il piano, per come è stato costruito, consente di giungere ad un giudizio positivo sulle proposte avanzate dalla Società.

Dalla lettura dell'ultima tabella del precedente paragrafo (**Prospetto di esecuzione del concordato**) emerge che nei 60 mesi previsti dal piano, l'esdebitazione proposta risulta fattibile in quanto l'attivo realizzabile, messo a disposizione per la soddisfazione dell'onere concordatario, è stato stimato con prudenza rispetto ai valori e probabilità rispetto ai tempi di liquidazione; mentre il passivo, che tiene conto delle spese di procedura e di tutte le altre passività accertate, risulta pagabile con le modalità e limiti previsti dallo stesso.

In conclusione, il sottoscritto motiva l'attestazione, ritenendo il piano ragionevole e fattibile, secondo le modalità indicate e come dimostrato, sia sotto un profilo logico-metodologico, sia statistico numerico. Quanto sopra gli permette di attestare che il presente piano è in grado di esdebitare tutti i creditori nelle

modalità indicate. Le considerazioni sopra esposte inducono, inoltre, lo scrivente ad esprimere un ragionevole convincimento di compatibilità dei tempi di liquidazione del patrimonio sociale con quelli di esecuzione del piano.

Infine, in merito alla convenienza del piano per i creditori, si precisa che siamo nell'ambito del concordato preventivo e, senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, l'attivo appreso a seguito della liquidazione di tutti gli *asset* viene ripartito nella migliore tempistica e quantificazione (in 60 mesi).

A confronto delle modalità contenute nel piano di esecuzione del concordato preventivo, si può paragonare solo una procedura di fallimento che, per prassi, è più mortificante nei valori di realizzo.

Tale attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, è stata effettuata sulla scorta della situazione patrimoniale della società al 16/06/2025;

9) CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Luigi Zaini Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero del Tesoro al n. 149451 ed all'Albo dei Gestori della Crisi al numero 1502 ,

VISTI

- Il piano per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo predisposto da debitore;
- I documenti allegati alla domanda di ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo predisposta da Debitore;
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.r.l. alla data del 16/06/2025.;
- lo stato analitico delle attività e delle passività alla data del 16/06/2025;
- gli ulteriori documenti aziendali e dati disponibili esaminati;
- la relazione ex art. 84 co. 5 e 88 c.2 CCII. redatte dal Prof. Francesco Mercuri;
- la proposta di trattamento dei debiti fiscali e contributivi redatta dalla Dott.ssa Stefania Massimiliani;
- La perizia di stima delle immobilizzazioni materiali redatta dalla società ABILIO S.r.l.;
- la lettera di impegno delle Sig.re SEBASTIANI Maria Cristina, SEBASTIANI Daniela, Sebastiani Francesca;
- parere pro veritate dei professori Rossella Miceli e Michele Onorato;

ATTESTA

a) La veridicità dei dati aziendali;

In base all'attività di revisione effettuata attesta la veridicità dei dati aziendali della AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.r.l.

b) Il giudizio di sulla fattibilità del piano;

Giusti controlli ed analisi effettuate, attesta la fattibilità del piano di concordato, proposto dalla società, nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo di cui agli artt. 87 n. 1 e 2 CCII, della AUTOCENTRO SALARIO SEBASTIANI S.r.l.;

c) Il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alle ipotesi alternative;

d) Relativamente alla proposta di trattamento dei debiti fiscali e contributivi redatta dalla Dott.ssa Stefania Massimiliani, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;

Giusti controlli e analisi effettuate, può pertanto affermare, alla data del presente documento, che l'attuazione del Piano concordatario è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa liquidatoria.

Roma, 6 luglio 2026

Dott. Luigi Zaini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luigi Zaini', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI ROMA', 'SEZIONE A', and 'ALBO N° 816'.

